



Numero: 782/AV3

Data: 25/05/2022

Pag.
1

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 782/AV3 DEL 25/05/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ONLINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE ALLA FARMACIA CAIROLI S.R.L.: - COMUNE DI MACERATA - CODICE MINISTERO SALUTE 08907.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di autorizzare la Farmacia Cairoli s.r.l., p.iva n. 02071500439, sita in Macerata (MC) Corso F.lli Cairoli n. 18/22, alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica SOP, farmaci da banco OTC e di automedicazione per mezzo del sito web www.farmaciacairolisrl.com.
2. Di vincolare l'inizio dell'attività di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione all'ottenimento dal Ministero della Salute della registrazione e dell'apposito logo identificativo.
3. Di disporre che il legale rappresentante della Farmacia Cairoli s.r.l. comunichi entro 30 giorni all'ASUR Marche - AV3 e all'ARS Marche eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione, pena la revoca della stessa.
4. Di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l'Area Vasta n. 3.
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda al seguente adempimento: comunicazione del presente atto al Direttore della farmacia, nonché agli Organi e alle Istituzioni interessati.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE dell'AREA VASTA 3
Dr.ssa Daniela Corsi

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si atteso che dalla presente determina non deriva alcuna spesa.

**Per il Direttore UOC Supporto all'Area
Controllo di Gestione
Dott.ssa Laura Donnini**

**Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Diana Baldassarri**

La presente determina consta di n. 5 pagine. Non sono presenti allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE

Normativa

- Decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, che all'art. 3 introduce e regola l'attività di vendita a distanza (online) di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione, modificando il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;
- Il D.Lgs. 17 del 2014 che riserva l'attività di vendita online alle farmacie aperte al pubblico e agli esercizi commerciali di vicinato, di medie e grandi strutture, così come definite dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
- Il comma 3 dell'art. 112-quater del D.Lgs. n. 219 del 2006, introdotto dal D.Lgs. 17 del 2014 che prevede che la Regione rilasci autorizzazione alle farmacie ed esercizi commerciali di propria competenza sulla base di una specifica richiesta che contenga: denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico; data d'inizio attività di vendita online al pubblico dei medicinali SOP e OTC; indirizzo del sito web utilizzato e informazione pertinenti necessarie per identificare il sito;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 699 del 24 giugno 2014 della direttiva 2011/62/UE, recepito dalla nostra legislazione all'interno del D.Lgs. n. 17 del 2014, e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1 luglio 2015, che definisce i requisiti tecnici a cui devono attenersi le legislazioni nazionali per contrastare la circolazione e vendita di medicinali falsificati. Lo stesso regolamento individua il modello di logo comune europeo che le farmacie e gli esercizi commerciali dovranno ottenere dal Ministero della Salute, ed usare nei loro siti web per effettuare la vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, dopo il rilascio dell'autorizzazione regionale;
- Il decreto 6 luglio 2015 del Ministero della Salute che riporta le caratteristiche del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali, quale requisito tecnico indispensabile, che le farmacie e gli esercizi commerciali devono apporre sulle pagine del sito web destinate alla vendita online dei farmaci OTC e SOP;
- La circolare del Ministero della Salute del 26 gennaio 2016 (0003799-26/01/2016-DGDMF- MDS-P) avente per oggetto "Vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219", in particolare per: l'individuazione dei soggetti che possono svolgere la vendita online dei medicinali, i contenuti del sito utilizzato dalla farmacia-esercizio commerciale, le modalità di rilascio dell'autorizzazione, le modalità di rilascio del logo e del collegamento ipertestuale all'elenco dei venditori autorizzati, le modalità di utilizzo del logo, le caratteristiche delle vetrine virtuali dei medicinali venduti online, le modalità di trasporto dei medicinali venduti online e le sanzioni amministrative e penali a carico di chi viola la normativa;
- Circolare del Ministro della Salute del maggio 2016 (0025654-P-10/05/2016) che integra i contenuti dalla precedente nota di gennaio;
- Legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 che modifica l'art. 3 della Legge n. 4/2015 assegnando all'ASUR Marche le attività connesse alla "Autorizzazione alla fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza

obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell'informazione, secondo quanto previsto dall'articolo 112 quater del D.Lgs. 219/2006".

- Determina ASUR DG n. 452 del 17 luglio 2017 che recepisce e dà attuazione alla Legge regionale 28 aprile 2017, n. 15 nonché conferisce apposita delega ai Direttori di Area Vasta.

Motivazione

L'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 prevede la possibilità, esclusivamente per chi effettua la vendita al pubblico, farmacie ed esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di effettuare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell'informazione.

Il succitato articolo 112-quater, in particolare, prevede che le farmacie e gli esercizi commerciali intenzionati ad utilizzare il canale di vendita online, siano autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. Da tali disposizioni deriva che la procedura finalizzata all'avvio dell'attività si articola in due distinte fasi consecutive. La prima, concernente la richiesta di autorizzazione, gestita dall'autorità territorialmente competente e la seconda, relativa alla registrazione ed all'ottenimento del logo identificativo nazionale, a cura del Ministero della Salute.

Con Determina del Direttore dell'Area Vasta 3 n. 296 del 01/03/2018 avente ad oggetto "Autorizzazione alla Farmacia Cairoli codice Ministero Salute 08907 alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione" veniva autorizzata la Farmacia Cairoli, sita in Macerata Corso F.lli Cairoli n. 18/22, alla vendita online di medicinali SOP, OTC e di automedicazione per mezzo del sito web www.farmaciacairoli.com.

Con atto a rogito del Dr. Fabio Sciapichetti, notaio in Treia, Repertorio n. 986, Raccolta n. 715 del 22/12/2021, registrato in Macerata il 23/12/2021 al n. 13097 Vol.1T, veniva costituita dal Dott. Fabrizio Buglioni una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "Farmacia Cairoli S.r.l."

Con l'istanza acquisita agli atti dell'Area Vasta 3 con Prot. n. 10415 del 28/01/2022 e successivo Prot. n. 21690 del 22/02/2022 il Dott. Fabrizio Buglioni, in qualità di socio e amministratore unico della società "Farmacia Cairoli S.r.l.", ha chiesto il riconoscimento della titolarità della sede farmaceutica sita in Macerata (MC), Corso F.lli Cairoli n. 18/22, a favore della società a responsabilità limitata denominata "Farmacia Cairoli S.r.l." con sede a Macerata, codice fiscale/P.IVA n. 02071500439, con decorrenza 01 aprile 2022.

Tale riconoscimento di titolarità veniva concesso, con decorrenza 01/04/2022, con Determina del Direttore dell'Area Vasta 3 n. 479 del 31/03/2022 avente ad oggetto "Trasferimento di titolarità della Farmacia Cairoli del Dr. Buglioni Fabrizio alla società "Farmacia Cairoli s.r.l. – codice regionale 12031"

Conseguentemente il Dott. Fabrizio Buglioni, in qualità di legale rappresentante della società "Farmacia Cairoli s.r.l." sita in Macerata (MC) Corso F.lli Cairoli n. 18/22, ha presentato una nuova istanza di autorizzazione alla vendita online, acquisita agli atti dell'AV3 con prot. n. 46561 del 19/04/2022, dichiarando i seguenti dati:

- partita IVA 02071500439;
- n° codice univoco del Ministero della Salute 08907;
- indirizzo del sito web: **www.farmaciacairoli.com**;
- dati del registrante del sito web: Farmacia Cairoli s.r.l.;

- contatto amministrativo del sito web: Dott. Fabrizio Buglioni tel. [REDACTED]
- la Farmacia Cairoli s.r.l. risulta aperta al pubblico e funzionante.

Per tutto quanto sopra premesso,

SI PROPONE

1. Di autorizzare la Farmacia Cairoli s.r.l., p.iva n. 02071500438, sita in Macerata (MC) Corso F.lli Cairoli n. 18/22, alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica SOP, farmaci da banco OTC e di automedicazione per mezzo del sito web www.farmaciacairol.com.
2. Di vincolare l'inizio dell'attività di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione all'ottenimento dal Ministero della Salute della registrazione e dell'apposito logo identificativo.
3. Di disporre che il legale rappresentante della Farmacia Cairoli s.r.l. comunichi entro 30 giorni all'ASUR Marche - AV3 e all'ARS Marche eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione, pena la revoca della stessa.
4. Di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa per l'Area Vasta n. 3.
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché provveda al seguente adempimento: comunicazione del presente atto al Direttore della farmacia, nonché agli Organi e alle Istituzioni interessati.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

**Il Dirigente della U.O.C. Servizio
Farmaceutico Territoriale**
Dott.ssa Giulia Maria Marino

**Il Dirigente della U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale**
Dott. Alberto Carelli

- ALLEGATI -